



395/2025

sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 26 maggio 2025,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Anastasia Ausili con delega orale degli
Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per il ri-
corrente, l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, non inter-
venuto il rappresentante del Ministero della Difesa.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79095 del Registro di
Segreteria, proposto dal sig. XX,

nato a omissis (omissis), il omissis,

C.F. omissis residente in omissis - omissis

rappresentato e difeso da-

gli avv.ti Chiara Chessa (C.F. CHSCHR82H68A390K) ed

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Eleonora Barbini (C.F. BRBLNR81B49A390X) del Foro di Arezzo, anche disgiuntamente tra loro;

CONTRO

- l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 - in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;
- Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

FATTO

1. Con ricorso in epigrafe il ricorrente -ex appartenente alla Marina Militare in pensione con sistema misto dal 07/06/2004 e titolare di pensione ordinaria di inabilità Iscrizione n. 16178849 elaborata con Decreto n. 646/1/M (definitivo alla data del 10/10/2014) dal Ministero Della Difesa Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva 1° Reparto 2° Divisione di Roma, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applica-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

zione, sulla quota retributiva, dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Parte attrice ha rappresentato che in data 11/02/2021 inviava diffida a mezzo pec all'indirizzo del Ministero Della Difesa Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva Previmil, alla Sede Inps di Bari e alla Sede Legale Inps di Roma (in quanto residente all'estero), chiedendo l'applicazione dell'aliquota di creazione giurisprudenziale del 2,445% di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite 1/2021 della Corte dei Conti, senza ricevere positivo riscontro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

2. L'Inps si è costituito in giudizio con una memoria con la quale ha dedotto:

- che l'Istituto è ordinatore secondario di spesa, essendo la pensione anteriore al 2010. Il decreto di pensione è stato emesso dal Ministero della Difesa (non evocato in giudizio) e a quest'ultimo deve essere rivolta la domanda per l'eventuale riconoscimento del computo di cui all'art. 54;
- l'infondatezza del ricorso e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in

giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- che la normativa applicabile al caso di specie sia rinvenibile negli artt. 203 - 205 del D.P.R. 1092 del 1973, che stabiliscono la competenza, i casi ed i termini per disporre d'ufficio o chiedere la revoca o modifica del trattamento definitivo di quiescenza;
- la fattispecie in esame sarebbe sussumibile nella previsione dell'art. 204 ed a mente dell'art.205 comma 3 la domanda dell'interessato doveva essere presentata a pena di decadenza entro il termine di tre anni dall'emissione del decreto concessivo del trattamento pensionistico, nel caso in esame il D.M. n.646/1/M è stato comunicato al ricorrente in data 10/10/2014 e messo in pagamento in data 02/08/2016, mentre l'istanza di revisione del trattamento pensionistico in godimento è pervenuta all'Amministrazione in data 11/02/2021 per la prima volta e poi in data 28/05/2024, quindi ben oltre un triennio,

concludendo in conformità, con vittoria di spese

4.Con successiva memoria il difensore ha dedotto in replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

5.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1.Va disattesa l'eccezione di decadenza formulata dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, che prevede come "l'ufficio che lo ha emesso" possa modificare o revocare "il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza", laddove emergano errori (di fatto o di calcolo) o documenti (nuovi o falsi), su "domanda dell'interessato" che deve essere presentata "a pena di decadenza" entro il termine di "tre anni".

Al riguardo giova richiamare autorevole giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, espressa nel senso che il citato termine di decadenza, contemplato nell'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e "non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 349 del 2018; Sez. II, sent. n. 132 del 2016; Sez. Veneto, sent. n. 110 del 2023; Sez. Si-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cialia, sent. n. 282 del 2023; Sez. Puglia, sent. n. 605 del 2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204 del 2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica" (Corte conti, I Sez. Giur. Centr. App. sent. n. 94/2024).

Va, peraltro, evidenziato che con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con aliquota di rendimento del 2,44%) si è ritenuto, in particolare, di escludere l'applicabilità delle norme invocate dal resistente Ministero della Difesa anche sotto l'ulteriore profilo, per cui "l'errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, (Sez. App. Sicilia, sent. n. 33 del 2024; Sez. III App., sent. n. 323 del 2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

Sugli arretrati spettanti competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la ri-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

valutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

2. Le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente sottesa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
26/05/2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
02.09.2025 11:54:59
GMT+02:00